

ALLEGATO "B" AL N. 10.564 DI RACCOLTA

STATUTO DEL CONSORZIO

"VINI DEL TRENINO"

ART. 1 - COSTITUZIONE

Ai sensi della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 è costituito un Consorzio volontario denominato:

" VINI DEL TRENINO "

Il Consorzio volontario è costituito per la tutela dei vini:

- D.o.c. Trentino;
- D.o.c. Trento;
- D.o.c. Teroldego Rotaliano;
- D.o.c. Casteller;
- D.o.c. Valdadige;
- I.G.T. Vigneti Delle Dolomiti;
- I.G.T. Vallagarina.

Il Consorzio volontario di tutela, di seguito chiamato Consorzio, è un'associazione interprofessionale di categoria senza scopo di lucro.

ART. 2 - DURATA e SEDE

Il Consorzio ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga.

Il Consorzio ha sede legale in Trento, in Via del Suffragio n. 3.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere sedi operative, secondarie ed eventuali sezioni staccate, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

ART. 3 - SCOPI

Lo scopo essenziale ed oggetto principale del Consorzio consiste:

1) nello svolgere, nei confronti degli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi delle Denominazioni di origine protette e delle Indicazioni geografiche protette, di cui all'art 1 del presente statuto, in seguito per brevità chiamate Denominazioni, nonché azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le Regioni e Province Autonome. Per l'esercizio delle attività di vigilanza il Consorzio può: istituire Commissioni di assaggio; impiegare agenti vigilatori;

- nel proporre nuovi disciplinari di produzione e nel proporre modifiche alle Denominazioni presentando le istanze agli organi all'uopo preposti, nazionali ed europei;
- nell'avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi, relativi al prodotto interessato, nonché collaborativi nell'applicazione della Legge n. 238/2016, ivi compresa la richiesta dell'utilizzo del lotto in etichetta per le D.O.C. di competenza in luogo del contrassegno di cui all'art. 48 della Legge n. 238/2016;
- nell'espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale delle Denominazioni, nonché di ogni altra attività finalizzata alla conoscenza e valorizzazione del prodotto e della sua immagine;
- nell'effettuare, in Italia e/o all'estero, attività di presentazione, mescita, degustazione dei vini, di cui all'art. 1, anche attraverso l'organizzazione e partecipazione a fiere, mostre, convegni e ogni tipo di manifestazioni pubbliche e private e la predisposizione e la gestione di sedi di degustazioni in locali e spazi aperti del Consorzio o di terzi, di enoteche e di altre strutture;
- nell'istituire e coordinare, come ente promotore e gestore, attività e azioni di valorizzazione del distretto d'area rurale e di percorsi culturali, enoturistici ed enogastrono-

mici previsti dalle norme giuridiche;

- nel favorire le sinergie nella presentazione dell'immagine dei vini, di cui all'art 1, con gli altri soggetti pubblici e privati che promuovono i prodotti tipici o il territorio;
 - nel collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alla tutela e alla salvaguardia delle Denominazioni da abusi, dal plagio, da atti di concorrenza sleale, da contraffazioni, dall'uso improprio delle denominazioni tutelate e da comportamenti comunque vietati dalle norme, costituendosi anche parte civile nei procedimenti penali e promuovendo ogni opportuna azione in sede civile, penale e amministrativa;
 - nel collaborare altresì con le Regioni e Province autonome, le Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato e con altri Enti pubblici per lo svolgimento delle attività di competenza degli stessi o per realizzare attività e progetti che interessano il settore vitivinicolo;
 - nel curare la formazione e fornire assistenza tecnica ai produttori nelle varie fasi interessate al settore vitivinicolo, compresa la fornitura di servizi generali relativi all'utilizzo delle Denominazioni;
 - nell'istituire uffici per i rapporti con i terzi relativamente alle attività svolte in nome e per conto degli Associati;
 - nel collaborare con organismi rappresentativi di Denominazioni a base sia più ampia che più ristretta, anche per utilizzare le loro strutture amministrative e tecniche;
 - nel collaborare con Consorzi di tutela di altre Denominazioni ricadenti nello stesso territorio in tutto o in parte;
 - nell'aderire ad altre organizzazioni ed associazioni di Consorzi di tutela delle Denominazioni aventi scopi di coordinamento ed assistenza e comunque affini ai propri, anche affidando o delegando loro funzioni e compiti propri;
 - nel permettere, previa convenzione relativamente alle modalità del servizio e del rimborso delle spese, l'utilizzo da parte di altri Consorzi delle proprie strutture amministrative, garantendone comunque l'autonomia;
 - nell'adottare e utilizzare marchi consortili a favore degli associati;
 - nel valorizzare il potenziale produttivo dei Soci;
 - nel ricercare metodi atti a limitare l'impiego dei prodotti fitosanitari e di altri fattori della produzione che possono essere rischiosi per l'ambiente o per la salute, nonché nel garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque;
 - nel promuovere la produzione integrata e di altri metodi di coltivazione rispettosi dell'ambiente;
 - nel partecipare a bandi comunitari, statali, provinciali per accedere a contributi e sostegni economici per realizzare il suo oggetto sociale, assumendosi i conseguenti impegni e obblighi, anche con altri Enti.
- Il Consorzio, qualora autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può, inoltre, svolgere anche nei confronti dei soggetti inseriti nel sistema dei controlli delle Denominazioni non aderenti alla sua compagine sociale, le funzioni, di cui all'art. 41, comma 4 della Legge n. 238/2016 che consistono:
- nella tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura degli interessi relativi alle Denominazioni;
 - nel definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria delle Denominazioni interessate, l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità dei prodotti DOP e IGP, di cui all'art. 1, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato delle denominazioni tutelate, nonché definire piani di miglioramento della qualità dei prodotti;
 - nell'organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e

alla commercializzazione delle Denominazioni;

- nell'agire in tutte le sedi giudiziarie e amministrative, per la tutela e la salvaguardia delle Denominazioni e per la tutela degli interessi e diritti dei produttori;
- nello svolgere azioni di tutela, salvaguardia e vigilanza delle denominazioni da espletare prevalentemente nella fase del commercio;
- nell'inserire nei disciplinari di produzione un logo e utilizzarlo come segno distintivo delle produzioni conformi alle loro norme.

Il Consorzio può inoltre svolgere tutti i compiti e funzioni che gli sono assegnati dalla normativa europea, nazionale, regionale e provinciale.

ART. 4 - REQUISITI E MODALITA' DI AMMISSIONE

Possono essere Soci del Consorzio tutti gli utilizzatori delle Denominazioni tutelate dallo stesso, sottoposti al sistema di controllo di cui alla Legge n. 238/2016, che esercitano una o più delle seguenti attività produttive:

viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento.

L'ammissione al Consorzio è garantita a tutti i soggetti interessati alle Denominazioni, in maniera singola o associata, e deve essere richiesta con domanda scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione, contenente:

- 1) l'esatta denominazione o ragione Sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;
- 2) l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa agricola o commerciale;
- 3) gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle Imprese;
- 4) l'indicazione delle attività effettivamente svolte;
- 5) per i viticoltori, proprietari e conduttori, le superfici iscritte a schedario con riferimento alle Denominazioni di cui all'art. 1;
- 6) la dichiarazione di conoscere il presente Statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dai regolamenti e dalle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Le Cantine Cooperative devono presentare con la domanda di adesione anche l'elenco dei propri Soci con i loro dati anagrafici e produttivi utili per la definizione della rappresentatività consortile.

Gli organismi associativi devono presentare con la domanda anche l'elenco dei propri conferenti e/o aderenti suddiviso per attività svolta e per categoria di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di sei mesi dalla presentazione.

Il Consiglio di Amministrazione in caso di accoglimento della richiesta e dopo aver verificato il pagamento della quota di iscrizione provvede all'immediata annotazione della delibera di ammissione nel libro dei Soci. La qualità di Socio si acquista a far data dall'annotazione predetta.

Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato davanti il Collegio Arbitrale con le modalità e i termini indicati all'art. 23.

ART. 5 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

Gli Associati dovranno sottostare ai seguenti obblighi:

1. rigorosa osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi del Consorzio;
2. versamento della quota fissa di iscrizione al Consorzio nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione entro un mese dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di ammissione. La quota d'iscrizione s'intende versata a fondo perduto, è intrasferibile, non rivalutabile e non dà alcun diritto sul patrimonio del Consorzio;
3. versamento del contributo annuale commisurato alla quantità di prodotto ottenuto

e stabilito dal Consiglio di Amministrazione secondo i criteri seguenti. La commisurazione del prodotto ottenuto ai fini del pagamento dei contributi periodici, deve venire effettuata come da risultanze presso i servizi SIAN, APPAG e/o le strutture di controllo incaricate.

L'entità delle quote può anche essere diversificata per Denominazioni.

Ciascun Socio è tenuto a comunicare al Consorzio, dietro sua richiesta, i dati quantitativi annui di uve raccolte, di vino prodotto e di vino imbottigliato di ciascuna denominazione.

Le Cantine Cooperative comunicano annualmente al Consorzio, dietro sua richiesta, la quantità totale di uva raccolta dai loro Soci per Denominazione.

La quota del contributo annuale:

- a) per i Soci viticoltori sarà proporzionalmente rapportata alla quantità di uva prodotta;
- b) per i Soci vinificatori sarà proporzionalmente rapportata alla quantità di vino rivendicata e/o presa in carico nell'anno precedente;
- c) per gli imbottigliatori sarà proporzionalmente rapportata alla quantità di vino imbottigliato.

4) Versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea, che possono essere anche posti a carico di singole categorie o "sottocategorie" di associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, per sostenere spese indirizzate a realizzare interessi di tali soggetti e ad eventuali interventi straordinari per realizzare l'oggetto sociale.

In casi di assoluta urgenza il Consiglio di Amministrazione può deliberare contributi straordinari salvo ratifica dell'Assemblea.

La Cantina Cooperativa versa i contributi ordinari e straordinari corrispondenti ai quantitativi di uva raccolta dai propri Soci che non sono autonomamente Soci del Consorzio.

Per i viticoltori che iniziano la loro attività, ai fini della determinazione del contributo si assumerà la quantità di uva massima ottenibile, a norma dei disciplinari, per i vigneti che lavorano. Per i vinificatori e per gli imbottigliatori che iniziano l'attività di impresa ai fini della determinazione del contributo si assumerà il dato relativo al vino che sarà dichiarato dal Socio.

5) Assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti.

6) La quota e i contributi associativi sono intrasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte di cui all'art. 8, non sono rivalutabili e non danno alcun diritto sul patrimonio del Consorzio.

Qualora il Consorzio sia autorizzato allo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 41, comma 4 della Legge n. 238/2016 potrà chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori delle denominazioni, al momento della immissione nel sistema di controllo, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo quanto stabilito dalle norme di esecuzione stabilite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

In caso di affitto, di comodato o di altro contratto che priva il Socio della disponibilità per un certo periodo di tempo di tutto il suo vigneto, quest'ultimo, qualora lo richieda entro 3 mesi dalla stipulazione del contratto con il quale dà a terzi il godimento del terreno, può chiedere al Consiglio di Amministrazione di essere sospeso nei diritti e nei doveri che spettano al Socio per la durata del suo contratto e alla sua scadenza di esercitarli nuovamente senza pagare nuovamente la tassa di ammissione.

Ciascun Socio ha l'obbligo di comunicare al Consorzio la perdita dei requisiti per l'ammissione alla compagine sociale.

ART. 6 - SANZIONI

Nei confronti dell'Associato che non rispetti il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli Organi Sociali il Consiglio di Amministrazione può, in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni:

- a) censura con diffida;
- b) sanzioni pecuniarie fino ad un valore massimo di 10 volte il contributo annuale dell'Associato in causa vigente all'atto della violazione;
- c) esclusione dal Consorzio.

Nessun provvedimento sanzionatorio può comunque essere adottato se all'interessato non sia stata contestata l'infrazione tramite lettera raccomandata A.R. Il Socio ha diritto, entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione, di far pervenire per iscritto al Consiglio di Amministrazione le proprie osservazioni in merito.

Trascorso il termine previsto per le osservazioni del Socio il Consiglio di Amministrazione commina la sanzione motivandola.

I provvedimenti sanzionatori di cui sopra devono essere comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata A.R.

Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato, entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione, può appellarsi al Collegio Arbitrale, nei modi e nei termini previsti dall'art. 23.

Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione dell'irrogazione delle sanzioni.

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSORZIATO

La perdita della qualità di Consorziato può avvenire per morte, recesso, decadenza, esclusione.

In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo il Socio deve assolvere tutti gli obblighi finanziari assunti e non può pretendere la restituzione anche parziale di nessuna quota o contributo versato, ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

ART. 8 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del Socio l'erede o gli eredi succedono nella posizione del defunto, qualora siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 e presentino richiesta al Consiglio di Amministrazione nel termine di un anno dalla data del decesso.

Ai successori del Socio defunto si applica il secondo comma dell'art. 7.

ART. 9 - RECESSO

Il Socio ha diritto di recedere dal Consorzio.

La relativa dichiarazione deve essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 10 - DECADENZA

Decade di diritto dal Consorzio l'Associato che:

- a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione;
- b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà della propria azienda. Salvo quanto stabilito nell'art. 5 in caso di accoglimento della richiesta di temporanea sospensione.

ART. 11 - ESCLUSIONE

Può essere escluso dal Consorzio l'Associato che:

- a) sia gravemente inadempiente agli obblighi consortili;
- b) abbia commesso gravi o reiterate violazioni del presente Statuto, dei regolamenti e delle altre deliberazioni degli organi consortili;
- c) senza giustificato motivo si renda moroso, per oltre un anno, nel versamento delle

quote o nel pagamento dei debiti contratti verso il Consorzio per qualsiasi titolo;
d) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili.

ART. 12 - ORGANI SOCIALI

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consorzio;
- il Collegio Sindacale.

ART. 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:

- 1) determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
- 2) approvare il bilancio annuale e quello preventivo proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- 3) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente, determinando la misura degli eventuali compensi loro spettanti;
- 4) approvare regolamenti interni;
- 5) approvare i marchi consortili e i relativi regolamenti per l'uso;
- 6) nominare i Sindaci, scelti anche fra persone estranee al Consorzio, ed il suo Presidente, stabilendone i compensi;
- 7) deliberare sull'adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;
- 8) deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- 9) ratificare le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione in materia di contributi straordinari.

All'Assemblea straordinaria spetta il compito di deliberare:

- a) sulle modifiche da apportare al presente Statuto;
- b) sullo scioglimento del Consorzio e la devoluzione del patrimonio in conformità all'art. 27 e la nomina dei liquidatori e dei loro relativi poteri.

ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Consiglio di Amministrazione tutte le volte che esso lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei Consorziati presso la sede del Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in territorio italiano.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza.

La convocazione avviene tramite lettera da spedire a ciascun Socio all'indirizzo risultante dal libro dei Soci, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione, oppure al domicilio del soggetto che li rappresenta.

Il Consiglio di Amministrazione in luogo della lettera può disporre che la convocazione venga effettuata tramite avviso da affiggere almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea nella sede sociale, oppure a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi equivalenti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai Consorziati e alla stessa intervengono i componenti del Collegio Sindacale. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario della stessa, anche non Socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in gene-

re il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile determinati ai sensi dell'art. 15;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati.

Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai Soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano rappresentati almeno i 2/3 dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine sociale;
- in seconda convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti stessi e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine sociale.

La seconda convocazione, sia dell'Assemblea ordinaria che straordinaria, può aver luogo il giorno seguente della prima convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione può anche indire separate assemblee destinate esclusivamente ai Soci inseriti nel sistema di controllo di ogni singola denominazione tutelata.

Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 15 - MODALITÀ DI VOTO

All'Assemblea partecipano tutti i Soci che si trovino in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati esclusi.

I voti spettanti a ciascun Associato vengono calcolati in base alle quantità di prodotto denunciate complessivamente per tutte le Denominazioni tutelate, nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione Assembleare, rispettivamente su:

- l'uva prodotta e denunciata per i viticoltori;
- il vino prodotto e denunciato per i vinificatori;
- il vino imbottigliato, risultante dal registro di imbottigliamento per gli imbottiglieri.

Ad ogni Socio viticoltore spetteranno un voto per ogni 150 quintali di uva atta a produrre vini di DOP e/o IGP e per frazione superiore ai 75 quintali;

Ad ogni Socio vinificatore spetterà un numero di voti calcolato sulla quantità di vino a DOP e/o ad IGP rivendicata e/o presa in carico nell'anno precedente in base al seguente parametro:

ogni 120 ettolitri di vino un voto.

Ad ogni Socio imbottigliatore spetterà un numero di voti calcolato sulla quantità di vino DOP e/o IGP rivendicata e/o presa in carico nell'anno precedente in base al seguente parametro:

ogni 100 ettolitri di vino imbottigliato un voto.

Le unità di conto come sopra individuate potranno essere modificate con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, che in materia potrà deliberare anche un apposito regolamento.

Ad ogni Socio spetta comunque almeno un voto.

Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio che non sia amministratore, Sindaco o dipendente del Consorzio.

Alla Cantina Cooperativa spettano, oltre ai diritti di voto in qualità di vinificatore e/o imbottigliatore, anche i diritti di voto corrispondenti ai quantitativi di uva raccolta dai propri Soci che non sono autonomamente Soci del Consorzio.

L'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto a condizione che vi sia un'espressa delega dei singoli Soci.

Salvo quanto stabilito dal comma precedente, ogni singolo Socio non può essere portatore di più di 5 deleghe.

Qualora l'Associato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive il voto è cumulativo delle attività svolte, salvo nei casi di elezioni rappresentative, ove può votare, con schede e voti ponderali separati, per ciascuna delle categorie di appartenenza.

ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione é costituito da un Presidente e da un minimo di otto a un massimo di quattordici membri eletti dall'Assemblea scelti fra i Soci o fra i mandatarî delle persone giuridiche Socie.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri componenti un Vicepresidente.

La composizione del Consiglio deve prevedere un'equa rappresentanza di tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo presenti nel Consorzio.

L'Assemblea elettiva può esprimere il proprio voto solo ai candidati indicati nelle schede elettorali o proposti dai Soci in Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione uscente può nominare un apposito Comitato elettorale per la redazione delle schede elettorali da presentare ai Soci.

Tutte le Denominazioni tutelate debbono essere rappresentate nel Consiglio di Amministrazione.

Ciascun consigliere può rappresentare anche più Denominazioni e categorie.

Qualora l'Assemblea elettiva trovi all'unanimità concordanza sui candidati proposti può procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione per acclamazione.

I consiglieri durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla loro sostituzione per cooptazione scegliendo un soggetto che rappresenta la medesima categoria e/o denominazione/i del consigliere cessato. I consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla prossima Assemblea.

I membri del Consiglio di Amministrazione assenti senza giustificato motivo da cinque sedute consecutive decadono dalla carica.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a favore del Consorzio.

ART. 17 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione é convocato dal Presidente del Consorzio, tutte le volte lo ritenga opportuno, od in sua assenza dal Vicepresidente, o in assenza anche di questo dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato anche quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2/3 dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno é effettuata a mezzo lettera, da spedire non meno di 15 giorni prima della riunione e nei casi urgenti anche a mezzo di telefax, o telegramma o per posta elettronica spediti almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze, presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo dal consigliere più anziano di età, sono valide quando interverga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto verbale che, scritto in apposito libro, deve essere firmato dal Presidente o da chi lo sostituisce e dal Direttore.

ART. 18 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione é investito di ogni e più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne quelli riservati per legge o per Statuto all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione dà esecuzione alle deliberazioni delle Assemblee dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo.

I costi derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, dell'art. 41 della Legge n. 238/2016, sono ripartiti tra i Soci del Consorzio, a tal fine il Consiglio di Amministrazione determina la quota a carico dei viticoltori, vinificatori e imbottiglieri che viene commisurata alla quantità di uva prodotta, vino denunciato e vino imbottigliato sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi.

I costi derivanti dall'esercizio delle funzioni erga omnes di cui all'art. 41, comma 4 della Legge n. 238/2016, sono determinati dal Consiglio di Amministrazione e sono posti a carico di tutti i Soci del Consorzio e di tutti i viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri delle denominazioni sottoposti al sistema dei controlli di cui alla Legge citata, anche se non aderenti al Consorzio.

I contributi di cui al precedente comma sono costituiti da tariffe applicabili a ciascun socio e a altri soggetti imponibili viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri sulla base della quantità di prodotto DOP e IGP, uva, vino denunciato, vino imbottigliato, sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi.

I contributi dei due commi precedenti devono essere riportati in bilancio in conti separati.

Il Consiglio di Amministrazione può determinare l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge n. 201/2008 previsto dall'art. 41, comma 8 della Legge n. 238/2016, a carico dei nuovi soggetti utilizzatori delle Denominazioni.

Spetta al Consiglio deliberare il sostenimento e le relative modalità di copertura dei costi aggiuntivi di gestione nel caso di esercizio delegato di attività di competenza degli organismi pubblici, concordando anche con l'Autorità delegante l'ammontare di specifici rimborsi a carico dei richiedenti il servizio.

ART. 19 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Il Presidente dura in carica tre anni e:

- 1) ha la rappresentanza legale del Consorzio anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti, premettendone la ragione Sociale;
- 2) ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
- 3) rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
- 4) può stipulare contratti bancari e compiere operazioni bancarie per la gestione ordinaria e della liquidità del Consorzio. L'accensione di contratti di finanziamento richiede una previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
- 5) presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione;
- 6) vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferiti-

gli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;

7) può delegare alcune delle sue funzioni al Vicepresidente e/o al Direttore del Consorzio;

8) può invitare a partecipare ad una o più sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, esperti vitivinicoli o rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento anche di questi le funzioni sono svolte da un consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

ART. 20 - COMITATI E COMMISSIONI TECNICHE

Il Consiglio di Amministrazione può nominare appositi Comitati per ciascuna denominazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Commissioni Tecniche per la cui composizione si dovrà tener conto degli specifici interessi delle categorie produttive.

Tali Comitati e Commissioni saranno formati da commissari scelti fra gli Associati o rappresentanti di persone giuridiche socie e possono venire integrati con la partecipazione di esperti.

La presidenza dei Comitati e delle Commissioni spetta ad un componente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 21 - COLLEGIO SINDACALE

I membri del Collegio Sindacale, che possono non essere Soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo e uno supplente del Collegio Sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, la stessa Assemblea ne determina il compenso annuale valevole per l'intero triennio e designa il Presidente del Collegio.

Il Collegio Sindacale:

- a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;
- b) assiste alle adunanze dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio di Amministrazione;
- c) esamina il bilancio redatto dal Consiglio di Amministrazione riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

ART. 22 - DIRETTORE E PERSONALE DEL CONSORZIO

La direzione del Consorzio è affidata ad un Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità ritenute più idonee.

Il Direttore:

- ha la responsabilità dell'Ufficio e dei servizi consortili;
- esegue i deliberati degli Organi del Consorzio;
- interviene alle sedute degli Organi collegiali del Consorzio assolvendone le funzioni di Segretario e partecipa alle riunioni delle Commissioni Tecniche e dei Comitati;
- è il capo del personale ed ha il potere di proposta in materia di assunzioni, promozioni, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale.

ART. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie derivanti dall'applicazione di questo Statuto, che dovessero insorgere tra il Consorzio e ciascun associato oppure tra gli stessi associati (ivi com-

presi i loro legittimi eredi) connesse all'interpretazione ed all'applicazione del presente Statuto e di eventuali regolamenti, nonché quelle derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione vengono sottoposte alla decisione arbitrale di un collegio di tre arbitri, di cui uno da nominarsi da ciascuna delle parti ed il terzo (ove manchi l'accordo dei due arbitri nominati), su richiesta della parte più diligente dal Presidente della Camera di Commercio I. A.A. di Trento.

Il Collegio arbitrale, che avrà sede in Trento, giudica secondo equità nelle forme dell'arbitrato rituale ai sensi delle norme in materia.

Il ricorrente, a pena di decadenza, deve notificare all'altra parte che provvederà poi (ex art. 810 c.p.c. e seguenti) alla nomina del proprio Arbitro entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del fatto che determina la controversia.

Il ricorso deve essere presentato al Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla formale accettazione dei tre arbitri ai sensi dell'art. 813 c.p.c.

Gli amministratori ed il personale dipendente del Consorzio sono tenuti a fornire agli arbitri tutte le informazioni ed i chiarimenti richiesti.

Gli Arbitri decidono, quali amichevoli, compositori, con dispensa da ogni formalità. Essi non hanno l'obbligo di sottoporre le loro decisioni alle forme di deposito prescritte dal codice di procedura civile.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa decisione del Collegio Arbitrale.

ART. 24 - REGOLAMENTI INTERNI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio può essere disciplinato da un regolamento interno deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Salvo quanto previsto dagli articoli 20 e 22, nel regolamento interno possono essere stabiliti i poteri ed i doveri del Direttore, le attribuzioni dei Comitati e delle Commissioni Tecniche, nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio.

I regolamenti interni acquistano efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

ART. 25 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio sociale ha inizio dall'1 (uno) di gennaio e termina al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ART. 26 - FONDO CONSORTILE

Ciascun consorziato ha l'obbligo di contribuire alla formazione del Fondo consortile che è costituito da un numero illimitato di quote il cui valore è stabilito nello statuto.

Il fondo patrimoniale netto di bilancio è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica:

- del Fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del Consorzio;
- dalle quote di ammissione versate dai soggetti ammessi a far parte del Consorzio;
- dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'assemblea dei consorziati;
- dei risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione);
- dall'eventuale contributo di avviamento di cui alla legge n. 201/2008 versato dai nuovi soggetti al momento della immissione nel sistema di controllo;
- di componenti straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da consorziati o da terzi, pubblici o privati, ed eventuali lasciti o donazioni.

Gli eventuali avanzi della gestione "erga omnes" devono essere utilizzati a diminuzione delle spese di gestione "erga omnes" preventivate per gli esercizi successivi.

E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o patrimonio durante la vita del Consorzio, salvo quanto previsto dalla

legge.

Nessun altro diritto a contenuto patrimoniale può comunque derivare dal vincolo associativo.

ART. 27 - LIQUIDAZIONE

Salvo quanto stabilito dall'art. 13 la liquidazione del Consorzio si effettua secondo le norme di cui agli artt. 2275 e seguenti del Codice Civile.

Il patrimonio netto del Consorzio, risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad Organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 28 - MARCHIO CONSORTILE

La disciplina per l'adozione e l'uso dei marchi consortili dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dalla Legge n. 238/2016, e dalle sue norme di esecuzione.

Il Consorzio può detenere e utilizzare altri marchi consortili, a favore degli Associati, da sottoporre ad approvazione ministeriale e previo inserimento dello stesso nel presente statuto.

ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.

F.TO LUCA RIGOTTI

F.TO TIZIANO GREGORI (L.S.).